

Codice A1805A

D.D. 18 marzo 2019, n. 820

Verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale ex art. 19 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente al "Progetto di adeguamento della diga di Sessera", localizzato nei comuni di Valdilana e Vallanzengo (BI), presentato dalla società Edison S.p.A. - Espressione dell'osservazione unitaria regionale.

Premesso che:

in data 31/01/2019 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, ai sensi dell'art. 19, c.3, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione relativa all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, integrata con valutazione di incidenza ambientale, inerente al "Progetto di adeguamento della Diga di Sessera" localizzato nei comuni di Valdilana e Vallanzengo (BI), presentata da Edison S.p.A.;

il progetto consiste nel sovralzato di 1,45 m della quota di coronamento della diga e nell'allargamento delle luci dello sfioratore in corpo diga, mediante la demolizione di cinque pile delle nove esistenti, al fine di consentire di scaricare una portata maggiore di quella possibile attraverso le opere di scarico esistenti, a seguito della rivalutazione della portata di piena con tempo di ritorno di 1000 anni;

nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale, la Regione, in base a quanto stabilito dall'accordo di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16 marzo 2010, esprime le proprie osservazioni a conclusione di apposita istruttoria, finalizzata all'espressione unitaria e coordinata delle osservazioni regionali e di quelle pervenute dai soggetti istituzionali territorialmente interessati e dal pubblico, condotta dal proprio Organo tecnico in materia di VIA, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999, entro i termini di cui all'art. 19, c. 4, del d. lgs. 152/2006;

preso atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica, la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Competitività del sistema regionale e Agricoltura;

la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con d.d. n. 419/A18000 del 12/02/2019, ha delegato la responsabilità dell'endoprocedimento regionale al Responsabile del Settore Difesa del Suolo;

dato atto che:

nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, è stata effettuata in data 20/02/2019 la riunione della conferenza di servizi istruttoria ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

visti i contributi forniti dai componenti dell'Organo tecnico in sede istruttoria, di seguito elencati:

- nota prot. n. 8248/A1820B del 19/02/2019 del Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli;
- nota prot. n. 4484/A17000 del 21/02/2019 della Direzione Agricoltura;
- nota prot. n. 5740/A16000 del 28/02/2019 della Direzione Ambiente;

- nota prot. n. 15727/22.04 del 21/02/2019 dell'ARPA - Dipartimento Valutazioni Ambientali; visto il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta;

rilevato in particolare che:

- l'interferenza dei lavori in esame con il torrente Sessera non genera problematiche di rilievo; per la realizzazione delle opere provvisorie che eventualmente andranno ad occupare sedime demaniale, dovrà comunque essere presentata opportuna istanza al competente Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli, per l'ottenimento della relativa concessione demaniale, secondo i disposti del d.p.g.r. n. 14/R del 06/12/2004;

- il territorio in cui è ubicata la diga è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di beni paesaggistici nonché di componenti paesaggistiche, riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) e normati dalle disposizioni contenute nelle Norme di attuazione e nel "Catalogo dei Beni Paesaggistici del Piemonte, Prima Parte" del Ppr stesso. Rispetto alle disposizioni prescrittive di quest'ultimo, non paiono evidenti incompatibilità degli interventi di adeguamento del corpo diga in progetto. La competenza autorizzativa in materia paesaggistica ai sensi del d.lgs 42/2004 e s.m.i., per l'intervento in esame, risulta in capo alle Amministrazioni comunali nel cui territorio ricade l'opera, previo parere vincolante della competente Soprintendenza;

- il progetto si colloca all'interno della ZSC IT 1130002 "Val Sessera", istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE e designata, con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 3 febbraio 2017, quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC), a seguito dell'approvazione delle Misure di conservazione sito-specifiche con d.g.r. n. 24-4043 del 10/10/2016 (reperibili al sito <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>). Sebbene gli interventi in progetto risultino di entità relativamente modesta, si ritiene che lo studio condotto dal proponente con i dati al momento disponibili non approfondisca adeguatamente la possibile incidenza della fase di cantiere sulle specie faunistiche (in particolare gli uccelli) di interesse conservazionistico segnalate per la ZSC che frequentano, durante tutto o parte del loro ciclo biologico, l'area interessata dai lavori. Ancorché la metodologia adottata per la valutazione dell'impatto acustico appaia sufficiente relativamente alle attrezzature di cantiere e non si evidenzino superamenti dei limiti acustici presso i recettori individuati nelle diverse fasi del cantiere, il disturbo generato dalle emissioni sonore dei mezzi utilizzati, in particolare quello dell'elicottero che verrà impiegato per effettuare il trasporto di tutti i materiali necessari, non è stato adeguatamente valutato, dal momento che nella valutazione previsionale di impatto acustico esso è stato considerato come sorgente puntuale in corrispondenza dello sbarramento, ignorando il disturbo e le emissioni sonore lungo le rotte seguite per l'avvicinamento al cantiere: queste ultime, così come il numero di rotazioni previste, non sono state indicate nella documentazione esaminata. Inoltre non sono stati previsti eventuali rilevamenti di verifica durante la fase di cantiere. In sede di conferenza di servizi, è comunque emerso che un'analisi di dettaglio in merito alle modalità e alle tempistiche di utilizzo dell'elicottero sarà possibile nel momento in cui sarà predisposto il piano dei getti di calcestruzzo;

- gli interventi previsti ricadono all'interno di un sistema che lascia presupporre la presenza di specie faunistiche, anche di interesse conservazionistico, ed elencate nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE ("Direttiva Uccelli"). Considerato che i Galliformi Alpini sono identificati come "specie ombrello" e che, per queste specie, sono disponibili modelli di idoneità ambientale redatti nell'ambito del progetto "ALCOTRA n. 88 GALLIFORMI ALPINI: I galliformi alpini sulle Alpi occidentali come indicatori ambientali. Monitoraggio, conservazione e gestione delle specie", vista la vocazionalità bassa o medio-bassa riscontrata unicamente per la Coturnice ed il Francolino di Monte, e considerato che gli interventi di adeguamento si limitano alla parte alta del corpo diga esistente e non prevedono la realizzazione di alcuna opera aggiuntiva esternamente allo sbarramento, non risulta necessario formulare al riguardo particolari prescrizioni in fase esecutiva;

- il progetto non prevede, in fase di esercizio, alcuna modifica della quota di massima regolazione dell'invaso come previsto dalla concessione di derivazione, mentre la quota di massimo vaso, aumenterà dagli attuali 926 m s.l.m. ai futuri 927,15 m s.l.m. per consentire lo smaltimento della piena millenaria ricalcolata. Una volta realizzati gli interventi non si prevede alcuna interferenza della diga con la componente acque superficiali e sotterranee. Inoltre le modalità con le quali è organizzato il cantiere (sarà privo di servizi logistici e i servizi igienici saranno assicurati da strutture prefabbricate di tipo chimico) e la tipologia di lavori da effettuare per realizzare l'intervento in questione non comportano prelievi idrici ed inoltre non si prevedono scarichi idrici;
- per quanto riguarda gli aspetti legati al servizio idrico integrato, non emergono impatti di alcuna rilevanza sia nella fase di cantiere, sia nella fase di esercizio dell'invaso;
- poiché è prevista la demolizione di 5 delle 9 pile esistenti per mezzo di tagli orizzontali che generano porzioni aventi un peso di circa 900 kg, si pone il problema del conferimento di tali porzioni (circa 10 m³ di materiale) in idonei impianti per il loro recupero/smaltimento. Analoga esigenza si presenta per i pezzi smontati della passerella metallica esistente di coronamento (in totale circa 150 m lineari);
- gli impatti sulla componente atmosfera e qualità dell'aria, per le fasi di attuazione del progetto esaminato, derivano sostanzialmente dalla fase di cantierizzazione in quanto, una volta ultimati i lavori, il progetto non genera ricadute su questa matrice. Dal cronoprogramma presentato, si evince che l'attività di scavo e demolizione con emissione di polveri è trascurabile in quanto di durata limitata (circa 30 giorni) rispetto all'intero periodo di realizzazione previsto (7 mesi). Inoltre, data la difficoltosa viabilità di accesso alla Diga (15 km di strada sterrata), le emissioni gassose in atmosfera, derivanti dal transito dei mezzi pesanti per il trasporto di materiale di costruzione e di risulta, sono scarse, così come quelle dei mezzi per il trasporto di personale operativo in cantiere. Difatti è previsto un quasi esclusivo uso dell'elicottero, quale mezzo per il trasporto di materiale. Tuttavia, data la scarsa conoscenza di dati sperimentali sull'incidenza dei gas di scarico generati dall'utilizzo degli elicotteri e trattandosi di un breve periodo di utilizzo, poiché i volumi di demolizione e ricostruzione sono estremamente ridotti, si ritiene che gli effetti sulla qualità dell'aria di questa attività non siano rilevanti;

considerato che:

il progetto risulta compatibile con le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con d.g.r. n. 54-7409 del 7/04/2014, modificate con d.g.r. n. 22-368 del 29/09/2014, d.g.r. n. 17-2814 del 18/1/2016 e con d.g.r. n. 24-2976 del 29/2/2016) e con quelle sito-specifiche sopra citate;

non sussistono particolari e circostanziate criticità ambientali;

le problematiche sopra evidenziate possono comunque essere risolte con specifiche condizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e alla fase realizzativa delle opere;

si ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra espresse, che il progetto in esame non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 357/1997 e dell'art. 43 della l.r. 19/2009, e che non sia necessario l'assoggettamento dello stesso al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli artt. 23 e ss. del d. lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

1. Preso atto dell'incremento delle luci tra le pile a sostegno della nuova passerella, dovrà essere preso in considerazione lo scenario dell'eventuale occlusione totale o parziale, causata dal trattenimento del materiale flottato (a tal proposito si ricorda l'accumulo del materiale flottato all'interno della diga, conseguenza dell'evento alluvionale del giugno 2002);
2. Dovrà essere fornito al Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli lo studio aggiornato della portata massima defluente nell'alveo a valle, esplicitando le motivazioni per le quali non si realizzano dissuasori di energia locali, immediatamente a valle degli scaricatori, a fronte di un

incremento di portata. Il gestore/concessionario dovrà inoltre concertare con i Comuni posti a valle della diga, l'opportunità di predisporre un sistema informativo in caso di allerta meteorologica;

3. Il progetto esecutivo dovrà essere integrato da un elaborato che riporti l'indicazione delle rotte seguite dall'elicottero, il numero di rotazioni previste, le quote di volo ed il relativo cronoprogramma, che dovranno essere ottimizzati in modo da minimizzare, in base alle attuali conoscenze, il possibile disturbo dei siti di nidificazione delle specie avifaunistiche di interesse conservazionistico segnalate per la ZSC. A tal fine, nella modellizzazione acustica, dovrà essere effettuata anche una valutazione delle emissioni sonore durante la fase di sorvolo delle aree limitrofe, specie se il passaggio del velivolo avviene in prossimità dei ricettori individuati, in quanto si potrebbero verificare eventi che, seppur di breve durata, potrebbero essere intensi e frequenti. In particolare, dovrà essere valutato se sia possibile ridurre al minimo l'impiego dell'elicottero e se i tracciati di volo dello stesso possano essere definiti in modo tale da contenere il più possibile l'impatto sui ricettori abitativi individuati nello studio. Potrebbe essere opportuno prevedere una misura di mitigazione del rumore (quale ad esempio uno studio accurato della rotta) in corso d'opera presso uno o più ricettori, almeno durante la cosiddetta fase 4, che sembra essere quella più impattante alla luce del tempo di utilizzo dell'elicottero. Il suddetto elaborato inerente alle modalità di utilizzo dell'elicottero dovrà essere trasmesso, con congruo anticipo rispetto all'avvio dei lavori, al Settore Regionale Biodiversità e Aree Naturali e ad ARPA Piemonte – Struttura Semplice Valutazioni Ambientali e Grandi Opere, per eventuali osservazioni;

4. Per quanto riguarda la gestione delle fasi di realizzazione del coronamento, e in particolare la messa in posa del calcestruzzo, date le condizioni di lavoro, dovranno essere meglio descritti nell'ambito del progetto esecutivo i protocolli di intervento adottati per ottenere la massima sicurezza delle operazioni e per il rapido intervento nel caso di sversamenti di lubrificanti, combustibili o dello stesso calcestruzzo, per garantire la totale sicurezza degli ecosistemi acquatici;

5. Dovrà essere garantito il rilascio del deflusso minimo vitale durante tutte le fasi di cantiere. Nel caso in cui si rilevassero criticità a carico delle acque e della fauna acquatica derivanti dalle operazioni, il gestore dell'invaso dovrà prontamente attuare idonee misure correttive volte alla mitigazione degli impatti;

6. Al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. n. 33-5174 del 12/06/2017 che ha:

- aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento;

- approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale". Tali indicazioni sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>;

7. Per quanto riguarda i rifiuti derivanti dalle demolizioni delle opere previste in fase di cantiere, si suggerisce di effettuare una valutazione merceologica degli stessi, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al recupero; a tal proposito si ricorda che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti, così come previsto dalla normativa e dalla pianificazione regionale, occorre valutare la possibilità che questi - in via prioritaria - siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora sia stata verificata l'impossibilità del loro recupero, i rifiuti potranno essere destinati allo smaltimento;

8. Dovranno essere adottati, in fase di realizzazione, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione di polveri e inquinanti, in particolar modo nell'area prossima al piazzale di atterraggio dell'elicottero, dove potrebbero ingenerarsi processi di sollevamento polveri;

9. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle

di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

10. Poiché il territorio in cui è ubicato l'intervento è incluso nel Comprensorio Baraggia, gestito dal Consorzio di Bonifica Baraggia Biellese e Vercellese, al fine di mantenere la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua, il proponente dovrà mantenere costantemente informato il soggetto di cui sopra, dando anche comunicazione circa l'inizio e la fine della attività. I dati relativi a tali infrastrutture irrigue sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>

11. Dovrà essere comunicato con congruo anticipo ad ARPA Piemonte – Struttura Semplice Valutazioni Ambientali e Grandi Opere, nonché al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'art. 8 della l.r. 40/1998. A tale proposito, si ritiene opportuno che eventuali nuove condizioni ambientali aggiuntive rispetto a quelle sopra elencate per le quali l'Autorità competente intenda avvalersi di ARPA Piemonte per la verifica di ottemperanza, siano preventivamente concordate con l'Agenzia stessa.

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17/10/2016; in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

vista la direttiva 92/43/CEE;

visto il d. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

visto il d.p.r. 357/1997;

vista la l.r. 40/1998 e s.m.i.;

vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010;

vista la determinazione n. 419/A18000 del 12/02/2019 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

determina

di esprimere, ai sensi dell'art. 19, c. 4 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo le modalità previste dall'accordo procedimentale di cui alla d.g.r. n. 53-13549 del 16/03/2010, l'osservazione unitaria regionale dettagliatamente illustrata in premessa, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale inerente al "Progetto di adeguamento della diga di Sessera", localizzato nei comuni di Valdilana e Vallanzengo (BI), presentato dalla società Edison S.p.A..

Copia della presente determinazione sarà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il prosieguo di competenza e verrà depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013.

Gli estensori
ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

Il Dirigente del Settore Difesa del Suolo
ing. Gabriella Giunta